

PROVINCIA DI VERONA

Il 22 dicembre 2006

N. di Repertorio **38947**

CONTRATTO

C.S.P. Centro Studi Progetti S.p.a.

Atto privato - incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, rilievi topografici, frazionamento e redazione di pratiche catastali relativamente ai lavori di realizzazione del terzo lotto della pista ciclabile "dell'Adige-Sole" dal confine con la Provincia di Trento alla città di Verona.



PROVINCIA DI VERONA

n. 38967 di repertorio provinciale

SCRITTURA PRIVATA

per l'affidamento dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, rilievi topografici, frazionamento e redazione di pratiche catastali relativamente ai lavori di realizzazione del terzo lotto della pista ciclabile "dell'Adige-Sole" dal confine con la Provincia di Trento alla città di Verona.

L'anno duemilasei, il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di DICEMBRE

- la Provincia di Verona, codice fiscale n. 00654810233, che in seguito sarà chiamata per brevità anche "Provincia", rappresentata dall'ing. Elisabetta Pellegrini, dirigente provinciale, domiciliata per la sua carica presso la sede della Provincia di Verona, che interviene nel presente contratto in esecuzione dell'articolo 23, comma 2, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e della determinazione n. 6308 del 16 novembre 2006;

e

- la società di ingegneria C.S.P. Centro Studi Progetti spa con sede in Verona, largo del Perlar, n. 12, partita IVA 03063430239, che in seguito sarà chiamato per brevità anche "Società", legalmente rappresentata dal sig. Alberto Postal, nato a Trento il 31 ottobre 1954, residente in via Mara, n. 26, a San Pietro in Cariano (VR), codice fiscale PSTLRT54R31L378P, che interviene nel presente contratto in nome e per conto della "Società";

convengono e stipulano quanto segue:

Premesse e definizioni

Ai fini del presente contratto si intende per:

- Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, in vigore al momento della pubblicazione dell'avviso di selezione per l'affidamento del presente incarico;
- Regolamento: il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni;
- Responsabile del Procedimento: responsabile unico del procedimento come indicato dall'articolo 7 della Legge e del Regolamento;
- Capitolato speciale: il capitolato speciale di appalto contenuto nel progetto esecutivo dell'opera indicata in oggetto.

Articolo 1

(Natura ed oggetto del contratto)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto professionale intercorrente fra "Provincia" e "Società" non è qualificabile quale rapporto di pubblico impiego, né di lavoro subordinato, ma come prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.


2. La "Provincia", come sopra rappresentata, affida alla società di ingegneria C.S.P. Centro Studi Progetti spa in persona del legale rappresentante Alberto Postal, che accetta, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, rilievi topografici, frazionamento e redazione di pratiche catastali connesse ai lavori di realizzazione del terzo lotto della pista ciclabile "dell'Adige-Sole" dal confine con la Provincia di Trento alla città di Verona.

Articolo 2



(Prestazioni della "Società")

1. La "Società" si impegna, in particolare, ad eseguire le seguenti prestazioni:
 - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ai sensi del decreto legislativo n. 494/96 e del decreto n. 528/99 in materia di sicurezza dei cantieri, affidato all'ingegner Roberto Andriolo Stagno dipendente di C.S.P. Centro Studi Progetti spa, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 10 del decreto legislativo 494/96;
 - rilievi topografici, frazionamento e redazione di pratiche catastali, affidati al geometra Federico Bianchini, dipendente di C.S.P. Centro Studi Progetti spa;
2. L'ingegner Roberto Andriolo Stagno coordinatore della sicurezza in progettazione ed in esecuzione, in caso di assenza per periodi superiori ai cinque giorni (per ferie, malattia, ecc.) dovrà tempestivamente comunicare al responsabile unico del procedimento ingegner Elisabetta Pellegrini e allo Spisal il proprio sostituto temporaneo, che dovrà essere individuato tra tecnici in possesso dei requisiti di legge ed adeguata esperienza. La sostituzione non potrà essere superiore ai venti giorni naturali e consecutivi.
3. La "Provincia" si impegna ad informare l'ingegner Roberto Andriolo Stagno riguardo le eventuali scelte tecniche e progettuali in variante rispetto al progetto elaborato ed a fornire copia dei relativi elaborati. Il coordinatore della sicurezza può chiedere alla "Provincia" la modifica del progetto esecutivo, qualora ritenga che le fasi di lavoro o le modalità di esecuzione siano tali da pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere, nonché di eventuali terzi.
4. L'ingegner Roberto Andriolo Stagno in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dovrà adempiere agli



obblighi di cui al Decreto 494/96, in particolare agli articoli 4 e 5, e alle disposizioni contenute nel Regolamento, in particolare all'articolo 127.

5. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni è svolto dal responsabile del procedimento, ing. Elisabetta Pellegrini.

Articolo 3

(Corrispettivo)

1. La "Provincia" pagherà alla "Società" il corrispettivo di euro 45.685,97 (euro quarantacinquemilaseicentottantacinque/97), oltre al 2% per contributi previdenziali e all'IVA del 20%, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto.

2. La "Provincia" dichiara che la spesa di euro 55.919,63 (cinquantacinquemilanovecentodiciannove/63) è stata regolarmente impegnata sul bilancio, come da determinazione dirigenziale 16 novembre 2006, n. 6308 (impegno n. 3867/06).

3. La "Società" si obbliga ad indicare nelle relative fatture di pagamento gli estremi del presente contratto ed i sopraindicati numeri degli impegni di spesa.

4. La "Provincia" pagherà il corrispettivo alla "Società", entro 90 giorni dal ricevimento al protocollo generale della fattura di pagamento, completa delle indicazioni di cui al precedente punto 2, nei seguenti termini: la quota relativa al coordinamento della sicurezza in progettazione a seguito della validazione del progetto esecutivo; la quota relativa a rilievi topografici e frazionamento, quanto all'80% a seguito della presentazione all'Agenzia del Territorio degli elaborati predisposti e quanto al restante 20% a seguito dell'approvazione dei suddetti elaborati da parte dell'Agenzia del Territorio e comunque ad avvenuta accettazione da parte del Catasto Urbano dell'eventuale elaborato planimetrico

per lo stralcio di unità immobiliare urbana; la quota relativa al coordinamento della sicurezza in esecuzione, quanto al 70% al raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori e quanto al saldo ad approvazione del certificato di regolare esecuzione o dell'atto di collaudo.

5. La "Provincia" trasmetterà alla "Società" gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa in largo del Perlar, n. 12, 37135 Verona.

6. La "Provincia" effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere, Unicredit Banca Spa Divisione Cariverona Banca.

7. La "Società" potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad esempio l'accredito della somma su un conto corrente bancario o l'emissione di un assegno a quietanza, con lettera indirizzata al competente servizio gestione bilancio della "Provincia" in occasione della presentazione della prima fattura di pagamento. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.


8. Le parti concordano, come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 213, di fissare nella misura del tre per cento (3%) il saggio degli interessi di mora.

Articolo 4

(Termini di esecuzione delle prestazioni da parte della "Società")

1. Il "Società" si obbliga a eseguire le prestazioni di cui al presente contratto entro i seguenti termini: consegna del piano di sicurezza entro 30 giorni dalla comunicazione a procedere da parte del responsabile unico del procedimento ing. Elisabetta Pellegrini;

- adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 494/96 nell'esecuzione delle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di



Handwritten signature

Handwritten signature

esecuzione e trasmissione al responsabile unico del procedimento del verbale sulla sicurezza entro sette giorni decorrenti dal giorni della visita in cantiere.

- consegna dello schema di frazionamento entro 30 giorni dalla comunicazione a procedere da parte del responsabile unico del procedimento ing. Elisabetta Pellegrini, contestuale all'invio alla "Società" dei necessari elaborati del progetto definitivo redatti dal servizio progettazione della Provincia;

- consegna dell'elaborato definitivo di frazionamento entro 10 giorni dalla comunicazione a procedere da parte del responsabile unico del procedimento ing. Elisabetta Pellegrini, eventualmente accompagnata dagli elaborati del progetto definitivo adeguati alle prescrizioni della conferenza di servizi decisoria e/o alle osservazioni dei soggetti espropriandi;

2. La "Provincia" potrà eccezionalmente prorogare i suddetti termini, una sola volta, su richiesta motivata della "Società" da presentare al protocollo dell'Ente prima della scadenza del termine di cui al precedente punto 1 e solo per sopraggiunti motivi non imputabili alla "Società".

Articolo 5

(Penali)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 6), La "Provincia" applicherà una penale di euro 45,69 (euro quarantacinque/69) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.


2. La "Società" in caso di inadempimento definitivo dovrà corrispondere alla Provincia a titolo di penale e salvo il maggior danno, l'importo di euro 4.586,60 (euro quattromilacinquecentottantasei/60).

Articolo 6



(Clausola risolutiva espressa)

1. Se la "Società" non adempierà ad una delle prestazioni previste all'articolo 2, sarà facoltà della "Provincia" optare per ottenere l'esecuzione in forma specifica degli obblighi inadempiti ovvero per la risoluzione del contratto.
2. Se la "Provincia" opta per la risoluzione del contratto questo sarà risolto di diritto per effetto della semplice comunicazione scritta da parte della "Provincia" della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall'articolo 1456 del codice civile.
3. Se il ritardo nell'adempimento delle prestazioni supererà 45 (quarantacinque) giorni, il contratto sarà risolto di diritto, con le modalità di cui al precedente punto 2.
4. Se i soggetti esecutori delle prestazioni indicati all'articolo 2 saranno cancellati dai rispettivi albi professionali il contratto sarà risolto di diritto, con le modalità di cui al punto 2.
5. Se gli stessi saranno temporaneamente sospesi dai rispettivi albi professionali, il contratto potrà essere risolto, con le modalità di cui al punto 2, se la durata della sospensione sarà tale da compromettere l'esecuzione del contratto stesso.
6. La "Società" si obbliga a comunicare alla "Provincia" l'adozione di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione temporanea dall'albo professionale a carico dei suoi soci o dipendenti entro cinque giorni dall'adozione degli stessi.
7. In caso di risoluzione del contratto, alla "Società" spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento.



(Recesso della "Società")

1. Se la "Società" recederà dal contratto senza giusta causa, la "Provincia" avrà diritto, nel caso in cui la prestazione resa fino al momento del recesso non sia utilizzabile dalla "Provincia", ad una penale pari alle somme pagate fino a quel momento, oltre al risarcimento dell'eventuale maggiore danno per far eseguire da altri soggetti le prestazioni non svolte.

Articolo 8

(Controversie e foro competente)

1. La "Provincia" e la "Società" decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione del giudice ordinario.
2. Per le controversie è competente il foro di Verona.


Articolo 9

(Incompatibilità)

1. Il sig. Postal dichiara che C.S.P. Centro Studi Progetti spa non si trova, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse della "Provincia".
2. Il sig. Postal dichiara che C.S.P. Centro Studi Progetti spa si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all'avvenuto svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto.
3. Il sig. Postal dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge.

Articolo 10

(Regolarità contributiva)

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located on the right side of the page.

1. Il sig. Alberto Postal, preventivamente ammonito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara che C.S.P. Centro Studi Progetti spa è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come previsto dall'articolo 17, comma 8, ultimo paragrafo, della legge 109/1994 e successive modificazioni.

Articolo 11

(Spese contrattuali)

1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo della "Società", come previsto dall'articolo 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.

Articolo 12


(Registrazione)

1. La presente scrittura privata, avendo ad oggetto prestazioni di servizio soggette all'IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 1, lettera "b", della tariffa parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. La "Società" dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata sul sito web - www.provincia.vr.it - alla voce "privacy" della pagina iniziale.




[Firma manoscritta]

L'ing. Elisabetta Pellegrini informa C.S.P. Centro Studi Progetti spa che "Titolare" del trattamento è la Provincia con sede a Verona, in Via Santa Maria Antica, n. 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'avvocato Giancarlo Biancardi – dirigente del servizio gare e contratti e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è l'ing. Elisabetta Pellegrini dirigente dell'Area programmazione e sviluppo del territorio e per ciò che riguarda i pagamenti il dott. Piero Rossignoli – dirigente dell'Area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documenti "Informativa per l'utenza esterna".

Articolo 14

(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali)

1. L'ing. Elisabetta Pellegrini nomina il sig. Alberto Postal, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. La "Società" si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati da parte del responsabile esterno, che sono pubblicate alla pagina www.provincia.vr.it/newweb/Segretariodirettoregenerale/Privacy/Istruzioni/ISTRUZIONI-GENERALI.doc.
3. La "Società" dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico e dovrà comunicare alla "Provincia" i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.



La Provincia

[Handwritten signature]

La Società

[Handwritten signature]
C.S.P.
Centro Studi Progetti S.p.A.
Il Presidente

La "Società" approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 6 (clausola risolutiva espressa), articolo 7 (recesso della Società), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9, punto 2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

La Provincia

[Handwritten signature]

La Società

[Handwritten signature]
C.S.P.
Centro Studi Progetti S.p.A.
Il Presidente

L'anno duemilasei, il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre, io sottoscritto segretario generale, dr. Giuseppe Tanassidi ho iscritto la presente scrittura privata al numero 38947 del repertorio dei contratti della Provincia.



segretario generale

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Prospetto di calcolo dell'onorario risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto					
Costruzione di nuove piste ciclabili dalla Provincia di Trento a Verona, 3° lotto		importo onorario	percentuale di rimborso spese	importo delle prestazioni accessorie	ribasso percentuale offerto dal migliore offerente
				€ 28.712,88	29,50%
importo onorario ribassato	€ 27.277,24				
percentuale ribassata del rimborso spese	22,12%				
importo spese ribassate	€ 6.033,73				
importo prestazioni accessorie ribassate	€ 12.375,00				
corrispettivo contrattuale	€ 45.685,97				
contributi previdenziali	€ 913,72				
IVA	€ 9.319,94				
spesa totale indicata in contratto	€ 55.919,63				

17
hoo